

Monza, 15 dicembre 2022

Alla cortese attenzione di GSE Spa:

Amministratore Unico
Andrea Ripa di Meana

Responsabile Assistenza alle Imprese
Cristina Vajani

Oggetto: Modifica della formula di calcolo della tariffa omnicomprensiva del quinto conto energia

Spettabile GSE S.p.A.,

abbiamo ricevuto segnalazione da nostri soci che, con riferimento alle tariffe omnicomprensive per gli impianti di quinto conto energia, GSE sta procedendo a sospendere per l'anno 2022 l'erogazione dei corrispettivi di acconto a partire dalle competenze di settembre, regolando successivamente a conguaglio le partite energetiche ed economiche a partire dal mese di gennaio 2023.

Secondo le informazioni riferitaci dai nostri soci, secondo GSE, anche a seguito di chiarimenti di carattere regolatorio, l'algoritmo di calcolo del Corrispettivo TFO_m in presenza di rimodulazione della tariffa deve prevedere un "tetto" massimo al valore del PZ_m , che non potrà superare il valore della TFO non rimodulata e questo tetto massimo non è previsto nella formula attualmente prevista per la tariffa omnicomprensiva (GSE, Art. 5.5 Regole Applicative 7 agosto 2012, Pag. 44).

Con la presente non si intende entrare nel merito della correttezza o meno della formula sino ad oggi utilizzata, per il che si rinvia alle risposte e contributi che vorranno fornire i singoli operatori.

Si fa però presente che certamente la questione di cui si tratta ha carattere interpretativo complesso. Tant'è che GSE S.p.A. ha adottato inizialmente una posizione difforme da quella che oggi ritiene corretta e sembra abbia anche richiesto un chiarimento interpretativo ad ARERA (vedasi il riferimento a un "chiarimento regolatorio" nella lettera agli operatori).

La presente è per segnalare che gli operatori interessati hanno legittimamente fatto affidamento per pianificare le proprie spese e investimenti sulla formula di calcolo sino ad oggi utilizzata da GSE.

Qualsiasi modifica di tale formula, tanto più se retroattiva, incide su un legittimo e tutelato affidamento degli operatori.

Si evidenzia dunque l'opportunità:

- i) di revocare la sospensione del pagamento della tariffa adottata unilateralmente senza previa consultazione degli interessati e senza previo avviso di avvio del procedimento;
- ii) di fare applicazione della disciplina generale del procedimento amministrativo (Articolo 21 nonies comma 1 della l. 241/1990), ai sensi della quale **non possono essere adottati provvedimenti in autotutela decorso un termine superiore ai 12 mesi dal provvedimento attributivo dei vantaggi economici** e comunque si deve attivare in contraddittorio con gli interessati un procedimento, **nel quale occorre tenere in considerazione anche l'interesse dei destinatari del provvedimento.**

Si confida in un pronto riscontro e adeguata considerazione.

Distinti saluti

Paolo Maria Rocco Viscontini
Presidente Italia Solare